

- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni / Albi, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- presentazione dei curricula vitae delle figure richieste firmati dal Concorrente;
- dichiarazione firmata dal professionista e dal Concorrente di disponibilità a tempo pieno in loco per tutta la durata dei servizi;

Si fa presente fin da ora che, durante l'esecuzione contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere la sostituzione delle figure professionali ritenute non idonee; l'Appaltatore in questo caso deve garantire in un tempo massimo di 45 giorni la sostituzione della risorsa con una di almeno pari livello e skills professionali.

Si precisa che i componenti del gruppo di lavoro dovranno essere soci dell'operatore economico concorrente e/o soggetti legati al concorrente da contratto di lavoro o consulenza che abbia durata almeno pari a quella dell'appalto.

Qualora il concorrente partecipasse a più lotti di gara, i nominativi di tali figure professionali non si potranno ripetere per più lotti. Pertanto, qualora il concorrente risultasse primo in graduatoria per due o più lotti ripetendo uno o più nominativi per più di un lotto, al concorrente gli verrà affidato il lotto di maggior rilevanza economica ovvero seguendo questo ordine: LOTTO n.3, LOTTO n.1, LOTTO n.2.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al punto **7.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;